

A nove giorni lavorativi dalla scadenza del 2 novembre buio sull'applicazione della disposizione

Black list, pressing per il rinvio

Imprese e professionisti in attesa degli interventi di prassi

DI CRISTINA BARTELLI

Sulle comunicazioni black list imprese e professionisti perdono la pazienza. L'appuntamento con il nuovo adempimento è il 2 novembre. E a nove giorni lavorativi dall'entrata in vigore dell'invio delle comunicazioni telematiche sulle cessioni di beni, nei confronti di operatori economici che si trovano in un paese black list, la circolare dell'Agenzia delle entrate, che dovrebbe incidere in maniera significativa sui dubbi degli operatori, non è ancora stata diramata. Di fronte a questo scenario i responsabili fiscali di Cna, Confartigianato e Casartigiani, che siedono al tavolo di Rete imprese, e i dottori commercialisti manifestano a *ItaliaOggi* tutto il loro disappunto e le loro perplessità sulla prassi di far arrivare i chiarimenti amministrativi a ridosso della scadenza. Costringendoli a chiedere per la seconda volta lo slittamento in avanti della scadenza.

«Non è possibile che arrivino con la circolare una settimana prima della scadenza. Un rinvio è auspicabile», osserva **Roberto D'Imperio**, consigliere nazionale dei dottori commercialisti, «ma in questo modo non possono addossare i loro problemi sull'attività degli studi» sottolinea il consigliere nazionale. E D'imperio segnala che dagli iscritti arrivano continue segnalazioni e richieste di chiarimento. Stesse segnalazioni che arrivano anche a **Beniamino Pisano**, responsabile fiscale di Casartigiani: «Le incertezze sono tante e l'assenza dei chiarimenti crea forti problemi degli operatori a ridosso della scadenza». Spingono per una proroga necessaria anche **Claudio Carpentieri**, responsabile fiscale della Cna e **Andrea Trevisani**, omologo di Confartigianato.

«L'adempimento è ormai alle porte», ricorda Carpentieri, «mancano solamente nove giorni lavorativi alla scadenza e ancora non abbiamo avuto nessuna risposta dall'Agenzia delle entrate sui tanti interrogativi che abbiamo da tempo presentato unitamente a Confartigianato. Non potendo aspettare ancora, abbiamo già dato alle nostre sedi gli indirizzi operativi sui tanti dubbi aperti. Giunti a questo punto riteniamo che sia indispensabile che l'Agenzia delle entrate riconosca nella circolare stessa, la non punibilità delle eventuali violazioni commesse, almeno per la prima scadenza del 2 novembre». Sulla



stessa linea Trevisani: «Siamo ormai in zona Cesarini. Se entro metà di questa settimana non esce nulla una ulteriore proroga è indispensabile» ribadisce Trevisani, «gli operatori hanno numerosi dubbi che solo l'Agenzia può dirimere, ma soprattutto hanno necessità di evitare l'applicazione di sanzioni. È necessario prevedere l'applicazione delle scusanti previste dallo Statuto del contribuente ma, ancor più, è necessario che lo Statuto del contribuente venga rispettato mettendo gli operatori nella condizione di agire correttamente». E giorni fa l'Associazione nazionale dei dottori commercialisti ha scritto direttamente a Giulio Tremonti, ministro dell'economia per solle-

citare un intervento chiarificatore teso a fornire le dovute risposte ai tanti dubbi che, ancora oggi, riguardano il nuovo obbligo di monitoraggio delle operazioni realizzate con Paesi a fiscalità privilegiata, entrato in vigore il 1° luglio 2010.

La prima proroga. Il primo appuntamento infatti con il nuovo meccanismo di controllo e monitoraggio dei paesi considerati non collaborativi da un punto di vista fiscale era fissato al 31 agosto, e proprio perché mancavano tasselli al puzzle normativo fu fissata la proroga. Il decreto del 5 agosto 2010, pubblicato nella *G.U.* n. 191 del 17 agosto 2010 ha spostato il primo termine utile per gli adempimenti al due no-

vembre. In particolare oggetto di invio saranno: i modelli di comunicazione relativi ai periodi dei mesi di luglio e agosto (per i soggetti tenuti all'adempimento con frequenza mensile), dovranno essere presentati entro il 2 novembre 2010, anziché alle scadenze naturali (rispettivamente del 31 agosto e del 30 settembre). In buona sostanza, il primo appuntamento con il nuovo adempimento è fissato, per tutti i soggetti obbligati, al prossimo 2 novembre, quando dovranno essere presentati:

- i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre, da parte dei soggetti obbligati alla frequenza mensile;

- i modelli relativi al trimestre luglio-settembre, da parte dei soggetti obbligati alla frequenza trimestrale.

L'ambito territoriale. L'art. 1 del dl 40/2010 ha istituito l'obbligo, per i soggetti passivi Iva, di comunicare telematicamente all'agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi black list, elencati nei citati decreti. In base al dm ministeriale attuativo 30/3/2010, l'obbligo riguarda le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010. Il dm 5/8/2010 ha esteso l'obbligo

anche alle prestazioni di servizi non territoriali in Italia, rese o ricevute, effettuate a partire dal 1° settembre. La mappa dei paesi black list tracciata dai decreti del 1999 e del 2001 è stata modificata con decreto 27/7/2010, che ha cancellato dalla lista nera Cipro, Malta e Corea del Sud con effetto dal 1° luglio scorso.

In merito all'ambito territoriale del monitoraggio, era stata prospettata un'interpretazione volta a valorizzare talune specificità previste nel dm del 2001, in modo da limitare l'obbligo, in relazione ai rapporti con alcuni paesi, tenendo conto delle particolari circostanze dettate ai fini reddituali. L'amministrazione finanziaria pare però orientata a ritenere, come ha evidenziato **Rossella Orlandi**, direttore centrale aggiunto accertamento, in un convegno a Torino (si veda *ItaliaOggi* del 22/09/2010), che la semplice menzione del paese in uno dei due elenchi sia sufficiente ad integrare il presupposto territoriale del monitoraggio. Pertanto, ad esempio, dovranno essere comunicate tutte le transazioni rilevanti ai fini Iva poste in essere con clienti/fornitori stabiliti in Lussemburgo, pur essendo tale paese considerato a regime fiscale privilegiato, ai sensi dell'art. 3 del dm del 2001, soltanto per le holding.

© Riproduzione riservata